



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di deliberazione nr. 4 della **Giunta Comunale**

Oggetto: ANTICIPAZIONI DI CASSA 2021.

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	Sindaco	Presente
ANDREIS FABIO	Vice Sindaco	Presente
BERRERA GIANPIETRO	Assessore	Presente
SARTORI SILVIA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ANTICIPAZIONI DI CASSA 2021.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”.

Preso atto che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente (art. 180, c. 3 let. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia il correlato limite massimo di indebitamento (art. 222);
- il D.Lgs 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l'art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011.

Considerato in particolare che si ravvisa a titolo cautelativo la necessità di chiedere l'anticipazione di cui all'art. 195 del D.Lgs 267/2000 per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali.

Preso atto che l'ultimo rendiconto di gestione approvato è quello relativo all'anno 2019 (deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge). Da quest'ultimo documento, in relazione all'anticipazione massima di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL, si rilevano le seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO ANNO 2019

Titolo I° - Entrate tributarie	263528,04
Titolo II° - Entrate da trasferimenti correnti	243589,8
Titolo III° - Entrate Extra tributarie	195603,06
Totale entrate correnti	702720,9
Limite max anticipazione di tesoreria 2021 (3/12)	175680,225

Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 Giugno 2007, N. 14-94/Leg - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” concernente la disciplina per il ricorso

all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali stabilisce che non costituiscono indebitamento le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio.

Dato atto, inoltre, che

- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
- il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c.1 del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
- il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000);
- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c.1 e 3 del D.Lgs. 267/2000).

Richiamato il contratto di data 30 marzo 2017 n. 357 rep., concernente l'affidamento del servizio di tesoreria dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2021 alla Cassa Rurale Val di Sole.

Atteso che ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Tesoreria, il Tesoriere, su richiesta del Comune, corredata dalla deliberazione esecutiva della Giunta, deve concedere annuali anticipazioni di cassa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Richiamato quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento alle anticipazioni di tesoreria, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in

relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare 26.11.2020 n. 32;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s. m.;

Visto, in considerazione della necessità, in caso di eventuali deficienze di cassa, di poter usufruire immediatamente di tale anticipazione, che ricorrano che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000 il limite massimo di anticipazione viene calcolato sulla base delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato (conto consuntivo 2019) ed è pari a euro 175.680,23.- come sopra dettagliato.
2. Di chiedere al tesoriere comunale, per le motivazioni di cui in premessa, l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 sino ad un importo massimo di euro 175.680,23.- qualora l'ente si possa trovare in carenza di liquidità nel corso dell'esercizio 2020.

3. Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Di corrispondere sulla somma anticipata l'interesse al saggio vigente al momento della concessione nella misura stabilita dalla convenzione, autorizzando fin d'ora l'emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura, a semplice richiesta del Tesoriere.
5. Di vincolare a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate del Comune, fatte salve quelle a destinazione vincolata "ex lege", fino alla totale compensazione delle somme anticipate.
6. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere notificata al Tesoriere comunale.
7. Di estinguere l'anticipazione stessa entro l'esercizio 2021. La somma corrispondente all'eventuale utilizzo non rimborsato al 31.12.2021 sarà versata dal Tesoriere come entrata di competenza del Comune e da questi contabilizzata come riscossione di pertinenza, autorizzando il Tesoriere ad addebitare, contemporaneamente all'esercizio 2021 con valuta 31.12.2021, lo stesso importo, con richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento da emettere sull'esercizio 2022 in conto residui 2021, previa eventuale attivazione in tempo utile dell'occorrente anticipazione per l'esercizio finanziario 2022, nel caso non sia possibile l'utilizzazione di fondi propri del Comune.
8. Di corrispondere, sulle somme anticipate, gli interessi pari all'Euribor a 3 mesi base 365, media del mese precedente, aumentato di 1,80 punti a decorrere dalla data di effettivo utilizzo della somma anticipata, come da contratto di Tesoreria.
9. Di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'eventuale impegno di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati qualora si richiedesse l'anticipazione di cassa.
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
11. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
12. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune

per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 04/02/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
- Valentina Zanini -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Piano Finanziario	Importo

Data, 04/02/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
- Valentina Zanini -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 04/02/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- f.to dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 04/02/2021 al giorno 14/02/2021.

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 15/02/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 15/02/2021

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

04/02/2021

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio